

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DEGLI
ISTITUTI DI VIGILANZA DI MODENA E PROVINCIA

Il giorno 18 maggio 1989 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza della Dott.ssa LUCILLA PENNACCHIETTI, sono convenuti i Signori: SIMONAZZI GIUSEPPE e ILER GQZZI in rappresentanza della Filiale COOPsicurezza S.C.R.L. di Modena, VERNOCCHI ANGELO e BENEVENTI FAUSTINO in rappresentanza della EMILPOL di MODENA, COLLI ROBERTO in rappresentanza dell'Istituto di Vigilanza COLLI s.r.l., SORO ANGIOLINO e FERRARI ENRICO in rappresentanza dell'Istituto Provinciale Modenese di Vigilanza Notturna Diurna e Campestre s.r.l., ~~CARRIERI GIANFRANCO~~ ^{BERSELLI GIUSEPPE} in rappresentanza della Vigilanza Aquila di Sassuolo assistiti dall'Avv. GIUSEPPE MENEGAZZI ~~che rappresenta anche la Sig.ra ROSSELLA ZOI titolare della CARPTCONTROL s.r.l.~~ e i Signori:

ZANINI MAURO e LO SAVIO ARCANGELO della CGIL-FILCAMS, BONAZZI IVO della CISL-FISASCAT e DIEGOLI FRANCO della UIL-ULITuCS per la stipula del CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA DI MODENA E PROVINCIA.

Sono presenti i seguenti delegati aziendali:

Cavani Franco, Salami Walter, Verrini Brunello, Arletti Alberto, Furghieri Ettore, Nicolini Cardo, Cuoghi Angela, Belloni Irvanna, Della Porta Giuseppe, Fontanazzi Ermanno, Lucchi

Claudia, Bortolani Carlo, Covino Pasquale, Schina Gabriele,

Mariotti Carlino, Maiorano Walter e Ferrari Piero & *CARRIERI GIANFRANCO*

Dopo ampia discussione, le parti addivengono alla stipula del
seguinte

C O N T R A T T O I N T E G R A T I V O

P R O V I N C I A L E

P E R I D I P E N D E N T I D E G L I

I S T I T U T I D I V I G I L A N Z A

D I M O D E N A E P R O V I N C I A

PREMESSO che nella Provincia di Modena sono presenti Istitu-
ti che, per tradizione storica, applicazione di contratti di
Province diverse, interpretazioni diverse, nell'applicazio-
ne della normativa contrattuale, sono tra loro disomogenei
relativamente al problema del costo del lavoro;

che in previsione sia dei futuri rinnovi contrattuali nazio-
nali e locali che della scadenza europea del 1992 le Organiz-
zazioni Sindacali, le Associazioni di Categoria dei datori di
lavoro e le Imprese ritengono indispensabile pervenire ad una
effettiva omogenizzazione dei trattamenti normativi e sala-
riali al fine di portare la concorrenza tra le Imprese sul
piano della qualita' dei servizi e non del solo risparmio sul
costo del lavoro;

Che le parti hanno tenuto conto della particolarita' della
situazione modenese come sopra descritta;

Che tutti i contratti precedenti al presente debbono inten-

dersi superati e pertanto la sola normativa da applicare ai dipendenti degli Istituti di Vigilanza della Provincia di Modena risulta quella del presente contratto e i relativi allegati.

Che e' impegno comune fare si' che la pubblica autorita' si attivi per la concessione dei decreti richiesti e si adoperi per l'applicazione del presente contratto anche agli imprenditori che non abbiano partecipato alle trattative o che in un prossimo futuro possano iniziare la loro attivita' nella Provincia di Modena.

TANTO PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) PREMESSA E CONTRATTO

La premessa e' parte integrante del contratto che e' costituito da norme consequenziali e connesse, tanto da renderle inscindibili.

2) SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI E DIRITTO DI INFORMAZIONE

Gli Istituti forniranno, normalmente entro il 1° trimestre di ogni anno, al C.d.A. e alle OO.SS. territoriali informazioni sull'andamento del settore, con particolare riferimento a:

- a) Aspetti generali in merito alla situazione del mercato e ad eventuali modifiche legislative che possono comportare riflessi nell'ambito del settore;
- b) prospettive di sviluppo dei singoli Istituti nel territorio;

- c) situazione occupazionale e numero delle richieste di decreti giacenti presso la pubblica autorità e invase
- d) situazione degli organici con particolare riferimento ad eventuali problematiche per l'utilizzo e la gestione del part-time.

3) CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

Le parti concordano con la necessità di armonizzare l'intervento delle Imprese e delle OO.SS. con la disciplina che in sede legislativa verrà riadottata.

All'atto della emanazione delle nuove norme le parti si incontreranno per definire gli opportuni interventi qualora non abbia trovato nel frattempo una risposta nel rinnovo del CCNL a modifica dell'allegato M-.

4) FERIE

Nell'ambito dell'incontro annuale relativo alle informazioni che verranno fornite dagli Istituti al C.d.A. verrà comunicato il calendario ferie per l'anno in corso, che dovrà tenere conto, per quanto possibile, della opportunità di far godere 15 giorni continuativi ad ogni dipendente nel periodo compreso tra il 15/6 e il 30/9.

5) PROFESSIONALITÀ, FORMAZIONE, INQUADRAMENTO

Gli Istituti di Vigilanza, all'inizio di ogni anno, proporranno alle OO.SS. programmi di formazione per il personale del ruolo tecnico-operativo finalizzati alla maggiore conoscenza e ad una miglior professionalizzazione

sui temi di attualita' quali sicurezza e conoscenza delle norme di diritto comunemente applicate durante lo svolgimento dell'attivita' e di quanto prescritto in materia dalle autorita' di P.S..

Gli Istituti di Vigilanza sono disponibili a costituire una commissione di studio finalizzata ad individuare particolari figure professionali che, eventualmente non previste dal CCNL, meritino una piu' specificata collocazione nella scala dei livelli di inquadramento prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Tale commissione sara' attivata entro il 15 settembre 1989

6) PARI OPPORTUNITA' E AZIONI POSITIVE

Al fine di poter verificare la situazione relativa alla occupazione femminile l'azienda fornira' annualmente al C.d.A. i dati relativamente alla presenza femminile nei vari ruoli, diversificando il dato dell'assunzione a termine rispetto a quella a tempo indeterminato.

Gli Istituti valuteranno, nell'ambito di incontri a cio' finalizzati, le proposte che verranno elaborate dal C.d.A. tenuto conto delle specificita' del settore legate al dato occupazionale nell'ambito dei rapporti con la pubblica autorita'.

7) ORARIO DI LAVORO

Tenuto conto di quanto in premessa, al fine di rendere omogenea l'offerta di servizi in relazione all'orario

di lavoro, viene individuato come dato della provincia modenese l'orario previsto dal CCNL con divisore a 173 ore.

Poiche'allo stato esistono diversificazioni fra gli Istituti dovuti all'applicazione fino ad oggi attuata di un contratto diverso da quello previsto per la Provincia di Modena, e al fine di mantenere, per i lavoratori in forza, le condizioni di miglior favore oggi esistenti, il passaggio dalla situazione attuale a quella del CCNL viene regolato nell'apposito allegato al presente accordo di cui fa parte integrante.

8) SICUREZZA

E' interesse comune delle parti, e gli Istituti dichiarano di essere particolarmente sensibilizzati sul punto, che i servizi vengano svolti nel modo piu' sicuro possibile compatibilmente con le esigenze delle varie attivita'. A tale fine verra'data puntuale applicazione a qualunque normativa emanata dalla pubblica autorita' in sede locale, fatta riserva di eventuali impugnazioni o emendamenti qualora i provvedimenti possano essere palesemente contrastanti con il fine della sicurezza reale o dello svolgimento del servizio per effetto di quanto pattuito con la clientela. Qualora si verifici tale circostanza gli Istituti informeranno e discuteranno del merito con le OO.SS. o il C.d.D., aziendali.

2) ORGANICI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Le aziende si dichiarano disponibili ad incontrare le OO. SS. aziendali e provinciali ogni volta che una delle parti ne ravvisi la necessita', al fine di esaminare e concordare l'organico in relazione ai servizi richiesti; cio' allo scopo di tendere ad un costante superamento della richiesta di effettuazione di ore straordinarie e spostamento del giorno di riposo per esigenze di servizio.

Per tendere ad un miglioramento dell'organico ed organizzazione del lavoro, rappresentanti sindacali e direzione aziendale vaglieranno ogni possibile ipotesi venga formulata e che sia finalizzata a tale obiettivo.

In caso di orari spezzati il servizio non dovra' di norma essere inferiore alle ore 1,30 minuti (salvo i contratti in essere alla firma del presente accordo) ed in ogni caso la G.P.G. non dovra' essere impiegata di norma piu' di due volte nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

In caso di chiamata eccezionale per servizio inferiore alle ore 1,30 minuti il lavoratore sara' retribuito comunque per tale durata.

Al fine di garantire un periodo di riposo accettabile nell'ambito delle condizioni di maggiore sicurezza sul lavoro, gli Istituti si impegnano nella programmazione dei turni affinche' tra un turno ordinario di servizio ed un altro vi sia un intervallo di tempo per il recu-

pero psico-fisico.

10) TUTELA DELLA SALUTE

Al fine di tutelare l'itegrita' psico-fisica del lavoratore gli Istituti di Vigilanza e le OO.SS. richiederanno congiuntamente un incontro con il servizio di medicina del lavoro dell'USL n. 16, al fine di individuare gli opportuni interventi mirati a prevenire e a salvaguardare le condizioni psico-fisiche dei lavoratori.

Gli eventuali costi relativi agli interventi di cui sopra sono a carico degli Istituti.

11) ESERCITAZIONI DI TIRO

Per le esercitazioni di tiro a segno con la propria arma da effettuarsi a richiesta dell'interessato con un intervallo non minore di due mesi, i costi relativi alla pedana di tiro ed alle munizioni, per un massimo di 50 colpi nel bimestre, resteranno a totale carico dell'azienda.

12) VESTIARIO

Per l'equipaggiamento e vestiario si fa' riferimento all'allegato n. 4

13) ASSICURAZIONI

Secondo quanto previsto dal CCNL i massimali assicurativi per morte e invalidita' permanente assoluta a far data dal 01/06/1989 verranno aumentate rispettivamente a Lire 70.000.000=(settantamilioni) e a Lire 100.000.000=(cento

milioni). Copia della assicurazione verra' fornita alle
OO.SS. aziendali e provinciali.

14) DIRITTI SINDACALI

Gli Istituti di Vigilanza sono disponibili a studiare dei
meccanismi che rendano il piu' possibile semplice l'eser-
cizio del diritto di assemblea, compatibilmente con le
esigenze di servizio e di presenza. In sede aziendale
verra' gestito il problema della partecipazione dei lavo-
ratori alla assemblea in relazione al dovere di presenza
sul lavoro e al diritto di partecipazione.

Verranno retribuite nei limiti previsti dal CCNL le ore
di assemblea unitarie o di singola organizzazione per
quei lavoratori presenti all'assemblea ma fuori dal pro-
prio orario di lavoro purché abbiano firmato il foglio
di presenza convalidato dalle OO.SS. provinciali.

15) INDENNITA' E SALARIO

a) l'azienda anticipera' al lavoratore neo assunto che ne
faccia richiesta la somma necessaria per l'acquisto
dell'arma. Tale anticipazione e' limitata nel massimo
in Lire 500.0000 (cinquecentomila) che verranno rimbor-
sate in 24 rate mensili di uguale importo a decorrere
dal mese successivo alla erogazione.

In caso di cessazione di rapporto prima della estin-
zione del debito l'Istituto procedera' al recupero
in una unica soluzione detraendo la somma da quanto

dovuto al lavoratore per salario o indennita' di qualunque tipo.

- b) l'indennita' di cui all'art. 75 del CCNL verra' aumentata di Lire 1.200=(milleduecento) con la seguente gradualita':
- L. 400=(quattrocento) dal 01/01/1989
 - L. 400=(quattrocento) dal 01/09/1989
 - L. 400=(quattrocento) dal 01/04/1990

- c) tenuto conto di quanto in premessa e delle diverse situazioni salariali dei vari Istituti, viene individuata quale elemento provinciale la somma di Lire 193.000=(centonavantatremila) per tutti coloro, che del ruolo tecnico-perativo, svolgono servizio esterno e di Lire 100.000=(centomila) per chi svolge servizi interni e amministrativi, con detrazione di Lire 8.000=(ottomila) quale terzo elemento provinciale per i soli esterni che verra' riassorbito, secondo lo schema previsto dal CCNL o la diversa regolamentazione prevista dagli allegati al presente accordo provinciale.

Tenuto conto di quanto in premessa e della situazione attuale, al fine di omogeneizzare le condizioni di miglior favore con quanto sopra indicato, la situazione salariale dei vari Istituti viene regolamentata negli appositi allegati al presente accordo, che fanno parte integrante del contratto provinciale.

Se per esigenze aziendali un lavoratore effettua ser-

vizi esterni e gli viene richiesto saltuariamente di svolgere servizi interni mantiene il 3° elemento previsto per gli esterni.

Nel caso viceversa, ad un lavoratore con funzioni prevalenti di tipo interno venga richiesto di fare un servizio esterno gli verranno riconosciute Lire 3.575= (tremilacinquecentosettantacinque) per ogni giorno di presenza (L. 193.000 - L. 100.000 : 26 = L. 3.575).

Il 3° elemento previsto per "esterni" viene corrisposto per i seguenti servizi: scorta valori o documenti piantonamento antirapina, operatori stradali di zona diurni e notturni e di antitaccheggio. A tutti gli altri dipendenti viene erogato il 3° elemento previsto per gli "interni".

16) TRASFERTE E RIMBORSI

Viene individuato quale luogo di lavoro il comune espressamente indicato all'atto dell'assunzione. Per quanto riguarda l'assegnazione del posto di lavoro rimane confermato quanto espresso dal CCNL.

Per i lavoratori attualmente in forza a cui non e' stato comunicato il luogo di lavoro all'atto dell'assunzione, l'azienda si impegna, previo confronto con il C.d.D. ad effettuare tale comunicazione entro un mese dalla firma del presente accordo confermando possibilmente la situazione in atto.

Eventuali spostamenti dal luogo di lavoro assegnato che superino i 10 Km rispetto al nuovo luogo di lavoro, vanno remunerati con una indennita' Kilometrica pari a quanto previsto dalle tabelle ACI (con i rispettivi aggiornamenti) per una autovettura della cilindrata di 1.100 cc a benzina e rapportata ad una percorrenza annuale di 35.000 Km annui con riferimento alle distanze Kilometriche previste dalle carte stradali, salvo che lo spostamento avvicini il lavoratore alla propria residenza.

17) DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO PROVINCIALE

01/05/1989 - 01/05/1992

Modena, li. 18/05/1989

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

COOPSECUREZZA S.C.R.L. Fil. di Modena

SIMONAZZI GIUSEPPE - GOZZI ILEA

EMILPOL MODENA S.C.R.L.

VERNOCCHI ANGELO - BENEVENTI FAUSTINO

ISTITUTO VIGILANZA COLLI S.R.L.

COLLI ROBERTO

IST. PROV. MOD. VIG. NOTTURNA DIURNA E CAMPESTRE S.R.L.

SORD ANGIOLINO - FERRARI ENRICO

VIGILANZA AQUILA S.R.L.

BERSELY GIUSEPPE
CORRIERA GIUSEPPE

CARPICONTROL S.R.L.

ZOI ROSSELLA

Avv. GIUSEPPE MENEGAZZI

per CGIL-FILCAMS - ZANINI MAURO e LO SAVIO ARCANGELO

per CISL-FISASCAT - BONAZZI IVO

per UIL-UILTUCS - DIEGOLI FRANCO

I DELEGATI AZIENDALI

COOPSIUREZZA - CUOGHI ANGELA - BELLOI IRVANNA

- LUCCHI CLAUDIA - DELLA PORTA GIUSEPPE

- MAIORANO WALTER - NICOLINI CARDO

EMILPOL

- CAVANI FRANCO - SALAMI WALTER

SCHINA GABRIELE - MARIOTTI CARLINO

COLLI - VERRINI BRUNELLO - ARLETTI ALBERTO

- FONTANAZZI ERMANNO - BORTOLANI CARLO

- FERRARI PIERO

SORD E CRISTONI - COVINO PASQUALE

VIG. AQUILA

- FURGHIERI ETTORE e CARRIERI GIANFRANCO

Handwritten signature

ALLEGATO N° 1

ISTITUTI VIGILANZA "COLLI e CARPICONTROLL"

Per tutti i dipendenti in servizio al 01/05/1989 competono in aggiunta a quanto previsto dal contratto nazionale e provinciale i seguenti trattamenti economici con indennità ad

personam :

a) ESTERNI

Indennità giornaliera legata alla presenza di cui all' art. 75 del CCNL:

L. 1.350= al giorno dal 01/05/1989

L. 1.584= al giorno dal 01/05/1990

L. 1.710= al giorno dal 01/05/1991

Dal 01/12/1989 vengono trasferite L. 8.000= mensili dal 3° elemento provinciale (193.000 - 8.000 = 185.000=) ad assegno ad personam individuale non assorbibile.

b) INTERNI

L'attuale 3° elemento di L. 43.000= viene aumentato a L. 100.000= nelle seguenti decorrenze per tutti gli interni:

L. 20.000= dal 01/05/1989

L. 20.000= dal 01/05/1990

L. 17.000= dal 01/05/1991

- Per gli interni non opera l'assorbimento delle 8.000= mensili sul 3° elemento

- le indennità di grado vengono mantenute ad personam nelle seguenti misure economiche:

MARESCIALLO L. 10.000= MENSILI

BRIGADIERE L. 6.000= MENSILI

APPUNTATO L. 3.000= MENSILI

- per quanto riguarda il rimborso Kilometrico di cui all'art.
16 per l'Istituto di Vigilanza Colli la norma andra' in
vigore dal 01/01/1991, nel contempo vengono mantenute le
condizioni in atto aziendalmente.

Modena, li. 18/05/1989

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO



Lauriclavio
Verini Brunello
Bertini
Ciccio Pagan
Pagan

Santomasini E

Bortolami
Ferrari F

ALLEGATO N° 2

ISTITUTI VIGILANZA CRISTONI-SORO e AQUILA

Per tutti i dipendenti in servizio al 01/03/1989 competono in aggiunta a quanto previsto dal contratto nazionale e provinciale i seguenti trattamenti economici come indennita' ad

personam

a) ESTERNI

1) MANTENIMENTO DELLE L. 20.000= (213.000 - 193.000 3° el. provinciale) quale indennita' ad personam non assorbibile.

2) le L. 8.000= dal 01/12/1989 vengono trasferite dal 3° elemento provinciale (193.000 - 8.000 = 185.000) alla indennita' ad personam di cui al punto 1 e pertanto tale indennita' diventera' di L. 28.000=

3) indennita' giornaliera legata alla presenza di cui art. 75 del CCNL:

L. 450= al giorno dal 01/03/1989

L. 880= al giorno dal 01/05/1990

b) INTERNI

L'attuale 3° elemento provinciale di L. 63.000= viene aumentato per tutti a L. 100.000= nelle seguenti decorrenze:

L. 15.000= dal 01/03/1989

L. 12.000= dal 01/05/1990

L. 10.000= dal 01/05/1992

Per gli interni non opera l'assorbimento delle L. 8.000=

mensili sul 3° elemento.

Le indennita' di grado vengono mantenute ad personam
nelle seguenti misure economiche:


Maresciallo L. 10.000= mensili


Brigadieri L. 6.000= mensili


Appuntato L. 3.000= mensili

Modena, li. 18/05/1989

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO


Paolo Pini


Giovanni Farniciana


Luigi Ferrero

ALLEGATO N° 3

ISTITUTI COOPUSICUREZZA e EMILPOL

Al fine di realizzare una perequazione salariale e normativa per tutti i dipendenti compete il seguente trattamento economico in aggiunta a quanto previsto dal CCNL:

Dalle attuali indennita'di L. 105.849=(centocinquemila849) (comprehensive del 3° elemento provinciale, mensa ed elemento provinciale) per tutti i dipendenti si perverra' con le seguenti decorrenze a L. 185.000=(193.000 - 8.000 = 185.000):

- dal 01/05/1989 L. 127.000= (+ L. 21.151)
- dal 01/05/1990 L. 150.000= (+ L. 23.000)
- dal 01/05/1991 L. 171.000= (+ L. 21.000)
- dal 01/05/1992 L. 185.000= (+ L. 14.000)

A Tutti i dipendenti che saranno assunti nel corso di vigenza di questo contratto provinciale, sia che essi siano adibiti a funzioni interne od esterne, sara' riconosciuto l'elemento provinciale in essere al momento dell'assunzione(vedi sopra).

Dal 01/05/1992 in poi i nuovi assunti se svolgeranno funzioni "interne" verranno retribuiti con il 3° elemento a L. 100.000 (centomila).

OPERATORI DI SALA RADIO

Per gli operatori di sala radio di COOPUSICUREZZA s.c.r.l. Filiale di Modena viene mantenuta l'attuale indennita' corrisposta.

ORARIO DI LAVORO

Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro viene fissato nelle ore previste dal CCNL pari al divisore 173 ore mensili.

I dipendenti in servizio alla firma del presente accordo mantengono ad personam le condizioni di miglior favore stabilite dagli accordi aziendali e provinciali precedenti (09/11/1979 EMILPOL ; 03/06/1981 CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE).

Per questi l'articolazione dell'orario per turni e' di 173 ore mensili medie con tanti riposi compensativi da godersi nel mese pari alla differenza ore risultante tra le condizioni di miglior favore e le 173 ore.

Per quei dipendenti che volontariamente rinunciano al godimento delle ore di permesso risultanti dalla differenza ore tra le condizioni di miglior favore e le 173 ore, queste ore verranno retribuite come ore ordinarie.

L'articolazione dei turni e l'orario giornaliero al fine di permettere concretamente i riposi compensativi sara' oggetto di specifica trattativa aziendale per il singolo Istituto.

L'elenco dei dipendenti con diritto al mantenimento delle condizioni di miglior favore e' allegato al presente accordo e ne e' parte integrante. Tale elenco per Istituto indica nome, cognome e ore mensili di ciascuno (160 - 165).

INQUADRAMENTO

Per il personale in servizio alla firma del presente accordo vengono mantenute come diritto ad personam le condizioni di miglior favore relativamente ai passaggi di livello (art. 11

accordo provinciale di Reggio Emilia del 27/11/1984) e quanto
previsto dal 1° comma dell'art. 12 del medesimo accordo.

L'applicazione dell' allegato Emilpl
del CIP 24/11/84 viene annullata
e a compensazione di ciò l'azienda
pubblica per la prima ora di lavoro
ordinario dopo la 1a ora pro-
vocatoria una maggiorazione
del 25%.

Modena, li. 18/05/1989

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

[Handwritten signatures]
G. M. L.
G. M. L.

[Handwritten signatures]
Gianini Claudio
Lucchi Claudia
Belli Giovanni
Morietto Celino
Sbrina Gabriele
Duchi Angelo
C. L. L.
C. L. L.
C. L. L.
C. L. L.
C. L. L.

ALLEGATO N° 4

VESTIARIO

L'azienda fornira' a tutti i lavoratori dipendenti il seguente vestiario:

DIVISA INVERNALE

2 paia di pantaloni

2 camicie

1 giacca

1 cappotto o impermeabile

1 giubbotto

2 cravatte

1 berretto

3 pullover o maglioni di lana

1 piumino

1 cintura

1 paio di scarpe all'anno o bonus di L. 50.000= da spendersi presso esercizi convenzionati

DIVISA ESTIVA

2 paia di calzoni

2 camicie

Tutto il vestiario sara' sostituito quando usurato; in caso di deterioramento della divisa per cause di servizio l'azienda si impegna a provvedere alla sostituzione.

La sostituzione dei capi della divisa avverra' previa restituzione dei vecchi capi.

